



Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti

**IL RETTORE**

- VISTA** la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 e, in particolare, l'art. 6 rubricato "Autonomia delle Università";
- VISTA** Legge n. 341 del 19 novembre 1990 - avente ad oggetto Riforma degli ordinamenti didattici universitari – e, in particolare l'art. 11, secondo cui l'ordinamento degli studi dei corsi universitari è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo";
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- VISTO** lo Statuto della SUN, emanato con Decreto Rettorale n. 171 del 24.02.2012; ed in particolare l'art. 52 che prevede, tra l'altro, il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento Didattico della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 840 del 09/09/2013 e, in particolare, l'art. 32 rubricato "Studenti a tempo parziale";
- VISTE** le delibere del Senato Accademico - n. 38, del 31 marzo 2015 – e del Consiglio di Amministrazione – n. 50 14 aprile 2015 - con cui è stato approvato il Pacchetto studenti: Servizi agli studenti/Contribuzione studentesca;
- VISTA** la delibera n. 118, del 24 settembre 2015, con cui il Senato Accademico ha approvato – subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione – l'adozione del Regolamento per l'adozione del Percorso rallentato – Slow laurea;
- VISTA** la delibera n. 129, del 30 settembre 2015, con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento per l'adozione del Percorso rallentato – Slow laurea;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione a quanto deliberato dai competenti Organi di governo dell'Ateneo nelle succitate delibere;

**DECRETA**

Per quanto in premessa:

1. E' emanato il Regolamento per l'adozione del Percorso rallentato – Slow laurea, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante;
2. Il Regolamento è applicabile a tutti gli studenti che si trovino nelle condizioni ivi previste, dall'anno accademico 2015/2016;
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Caserta, 14 OTT 2015

IL RETTORE  
(Prof. Giuseppe PAOLISSO)

Seconda Università degli Studi di Napoli  
Viale Benedetto n. 10  
81100 CASERTA  
E-mail: protocollo@pec.unina2.it  
www.unina2.it

## Regolamento per l'adozione del Percorso rallentato – slow laurea.

### Art. 1 – Definizione e ambito di applicazione

1. Per percorso rallentato (slow laurea o regime di studio a tempo parziale) si intende la possibilità data a ciascuno studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, di concordare, all'atto dell'immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra il 50% e il 75% dei crediti/anno previsti normalmente, onde evitare di andare fuori corso. Possono fruire dell'istituto del percorso rallentato coloro che si immatricolano, o che si iscrivono ad anni successivi al primo, o che provengono da altri Atenei. L'adozione della modalità di impegno a tempo parziale è consentita entro i termini previsti al successivo punto 2.
2. Il regime di studio a tempo parziale si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico attivati secondo gli ordinamenti previsti dai DD.MM. n. 509/1999 e n. 270/2004. Non è consentito l'accesso a tale regime di studio a coloro che siano già iscritti da un numero di anni superiore alla durata legale del corso di studio, e a coloro che, a seguito dell'adozione del percorso rallentato, tenuto conto degli anni di iscrizione già in carriera, andrebbero a maturare un numero di iscrizioni complessivo superiore al doppio della durata legale del corso.
3. Le norme sul regime di studio a tempo parziale non si applicano – oltre ai casi di esclusione previsti al precedente punto 2. - agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ai Master, ai Dottorati di ricerca.
4. Il percorso rallentato, oltre che dai contenuti del presente regolamento, è disciplinato dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo approvato - ai sensi della Legge 240/2010 – con D.R. n. 840 del 09/09/2013.

### Art. 2 – Termini e durata

1. Gli studenti che si immatricolano e quelli iscritti ad anni successivi al primo possono presentare la domanda per accedere al percorso rallentato entro il 30 ottobre di ciascun anno. Affinché uno studente dell'Ateneo possa presentare domanda di ammissione è necessario che questi sia in regola con il pagamento delle tasse relative agli anni precedenti. In caso di irregolarità la domanda anche se accettata dalle strutture didattiche competenti sarà nulla.
2. L'opzione formulata per la scelta del percorso rallentato non può modificare la "la durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "la durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e "la durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso.



3. L'opzione per il regime di studio a tempo parziale può essere effettuata una sola volta per ciascun Corso di studio e lo studente che ha optato per il percorso rallentato potrà tornare all'impegno "ordinario" una sola volta in carriera.

4. In caso di passaggio ad altro corso dell'Ateneo, ovvero in caso di cambio di ordinamento, lo studente che voglia mantenere il regime di studio a tempo parziale dovrà presentare nuovamente la domanda entro i termini di cui al precedente art. 2, comma 1. Restano valide le disposizioni in tema di determinazione dei percorsi formativi di seguito riportate.

### **Art. 3 – Organizzazione didattica**

1. L'organizzazione didattica del regime di studio a tempo parziale viene definita dai Dipartimenti - cui afferiscono i singoli Corsi di studio - che ricevono le richieste per il tramite dei competenti Uffici di Segreteria Studenti - concordandola con gli studenti che ne fanno richiesta.

2. I Dipartimenti possono definire il percorso formativo, ed il conseguente piano degli studi, anche attraverso la predisposizione di moduli standardizzati predefiniti.

### **Art. 4 – Tasse e Contributi**

1. Lo studente che ottiene l'autorizzazione al regime di studio a tempo parziale, fermo restando l'importo della tassa di iscrizione, ha diritto alla riduzione dei contributi universitari nella misura indicata nello schema di seguito riportato. La riduzione dei contributi si applica a partire dall'anno di iscrizione al percorso rallentato e non è in nessun caso retroattiva.

#### **Corso di laurea triennale**

- a. Primo e secondo anno di iscrizione al percorso rallentato: **70%** dei contributi ordinari previsti per la tipologia di corso di studio cui ci si iscrive;
- b. Terzo anno di iscrizione al percorso rallentato: **60%** dei contributi ordinari previsti per la tipologia di corso di studio cui ci si iscrive;
- c. Anni successivi di iscrizione al percorso rallentato: **50%** dei contributi ordinari previsti per la tipologia di corso di studio cui ci si iscrive

#### **Corso di laurea a ciclo unico**

- a. Primo, secondo e terzo anno di iscrizione al percorso rallentato: **70%** dei contributi ordinari previsti per la tipologia di corso di studio cui ci si iscrive;
- b. Quarto, quinto e sesto anno di iscrizione al percorso rallentato: **60%** dei contributi ordinari previsti per la tipologia di corso di studio cui ci si iscrive;
- c. Anni successivi di iscrizione al percorso rallentato: **50%** dei contributi ordinari previsti per la tipologia di corso di studio cui ci si iscrive.

**Corso di laurea magistrale biennale**

- a. Primo anno di iscrizione al percorso rallentato: **70%** dei contributi ordinari previsti per la tipologia di corso di studio cui ci si iscrive;
- b. Secondo anno di iscrizione al percorso rallentato: **60%** dei contributi ordinari previsti per la tipologia di corso di studio cui ci si iscrive;
- c. Anni successivi di iscrizione al percorso rallentato: **50%** dei contributi ordinari previsti per la tipologia di corso di studio cui ci si iscrive.

2. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del percorso rallentato è valida esclusivamente per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, è tenuto a versare le tasse nella misura ordinaria da lui dovuta in base al valore dell'ISEE indicato, secondo quanto previsto dal manifesto tasse vigente al momento dell'iscrizione fuori corso.